

SENATO DELLA REPUBBLICA

*Attesto che il Senato della Repubblica,
il 18 dicembre 2024, ha approvato il seguente disegno di legge
d'iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei
deputati:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

Art. 1.

1. Il decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 28 OTTOBRE 2024, N. 160

All'articolo 1:

al comma 2, le parole: « dell'INAIL » sono sostituite dalle seguenti: « dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) »;

al comma 3, capoverso 863, primo periodo, dopo le parole: « nel proprio sito » è inserita la seguente: « internet »;

al comma 4, capoverso 8, le parole: « dalla Procura della Repubblica » sono sostituite dalle seguenti: « dall'autorità giudiziaria »;

al comma 6, dopo le parole: « sono elaborati ai sensi » sono inserite le seguenti: « dell'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, e »;

al comma 7, le parole: « , nonché sono stabilite » sono sostituite dalle seguenti: « e sono stabiliti »;

al comma 10, le parole: « commi da 5 a 9 » sono sostituite dalle seguenti: « commi da 5 a 8 » e le parole: « Misura 5 » sono sostituite dalle seguenti: « Missione 5 »;

al comma 11, capoverso 1-ter, le parole: « l'accessibilità » sono sostituite dalle seguenti: « la possibilità di accesso »;

alla rubrica, le parole: « di contrasto al lavoro sommerso » sono sostituite dalle seguenti: « per il contrasto del lavoro sommerso ».

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: « della prestazioni erogata » sono sostituite dalle seguenti: « della prestazione erogata », le parole: « di cui all'art. 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi dell'articolo 27 del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015 », le parole: « tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero (TAC), nonché conciario » sono sostituite dalle seguenti: « tessile, della pelletteria, dell'abbigliamento e calzaturiero, nel settore conciario nonché, limitatamente alle attività svolte dagli addetti alle lavorazioni di montatura e saldatura di accessori della moda, nelle attività identificate dai codici ATECO indicati nella tabella A

annessa al presente decreto e dal codice ATECO 25.62.00 » e le parole: « corrispondente al periodo che decorre dall'entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « pari a dodici settimane fino al 31 gennaio 2025 »;

al comma 2, le parole: « a normativa vigente » sono sostituite dalle seguenti: « dalla normativa vigente »;

al comma 3, quarto periodo, le parole: « art. 7, comma 5 bis » sono sostituite dalle seguenti: « articolo 7, comma 5-bis »;

al comma 4, primo periodo, le parole: « nel limite di spesa di 64,6 milioni di euro per l'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti di spesa di 73,6 milioni di euro per l'anno 2024 e di 36,8 milioni di euro per l'anno 2025 » e le parole: « del predetto limite di spesa » sono sostituite dalle seguenti: « dei predetti limiti di spesa »;

al comma 7, le parole: « 64,6 milioni di euro per l'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 73,6 milioni di euro per l'anno 2024 e a 36,8 milioni di euro per l'anno 2025, »;

alla rubrica, le parole: « settore moda » sono sostituite dalle seguenti: « settore della moda ».

All'articolo 3:

al comma 1, capoverso 6-bis, le parole: « ivi incluso il rifinanziamento della misura » sono sostituite dalle seguenti: « ivi compreso il rifinanziamento degli interventi ».

All'articolo 4:

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « personale docente » sono inserite le seguenti: « delle università », le parole: « dell'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 18, comma 4-ter, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 » e le parole: « legge 30 dicembre 2010, n. 240 » sono sostituite dalle seguenti: « medesima legge n. 240 del 2010 »;

al comma 2, dopo le parole: « organico dei docenti » è inserita la seguente: « universitari »;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. All'articolo 16, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: “nove anni” sono sostituite dalle seguenti: “dodici anni” ».

All'articolo 6:

al comma 1, lettera b), capoverso 4-bis, le parole: « del target » sono sostituite dalle seguenti: « dell'obiettivo » e le parole: « ivi incluso » sono sostituite dalle seguenti: « ivi compresi »;

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. All'articolo 1-quater, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 338, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “o dalle specifiche normative regionali e statali, fermo restando il rispetto della normativa in materia di sicurezza e di requisiti igienico-sanitari”.

1-ter. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi M4C1-27 e M4C1-30, riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, l'articolo 1-ter della legge 14 novembre 2000, n. 338, è abrogato »;

alla rubrica, le parole: « del target M4C1-30 » sono sostituite dalle seguenti: « degli obiettivi M4C1-27 e M4C1-30 ».

All'articolo 7:

al comma 1, dopo le parole: « Campus del Politecnico » sono inserite le seguenti: « di Milano denominato » e le parole: « a Bovisa Milano » sono sostituite dalle seguenti: « , situato nel quartiere della Bovisa del comune di Milano ».

All'articolo 8:

al comma 1, lettera a), le parole: « attivati all'estero, » sono sostituite dalle seguenti: « attivati all'estero previsti nell'ambito dei piani triennali di programmazione delle attività formative adottati dalle regioni, »;

al comma 2:

al primo periodo, le parole: « ITS Academy » sono sostituite dalle seguenti: « Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 99, », le parole: « è autorizzata » sono sostituite dalle seguenti: « sono autorizzate » e le parole: « della offerta formativa di cui al presente periodo » sono sostituite dalle seguenti: « dell'offerta formativa connessa ai processi di cui al presente periodo »;

al secondo periodo, le parole: « dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, lettera p), numero 3), della legge 3 agosto 2007, n. 123, » sono sostituite dalle seguenti: « delle risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7-bis, della legge 3 agosto 2007, n. 123, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, lettera p), numero 3), della medesima

legge n. 123 del 2007 » e dopo le parole: « 1 milione di euro per l'anno 2024 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , ».

Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

« Art. 8-bis. – (Disposizioni urgenti per l'avvio del percorso liceale del made in Italy) – 1. All'articolo 18, comma 4, della legge 27 dicembre 2023, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole da: “; contestualmente” fino alla fine del periodo sono soppresse;

b) al secondo periodo, dopo le parole: “legge 15 luglio 2011, n. 111,” sono inserite le seguenti: “nonché dell'organico dell'autonomia del personale docente e dell'organico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario previsti a legislazione vigente,” ».

L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

« Art. 9. – (Modifiche all'articolo 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, in materia di riforma del reclutamento degli insegnanti tecnico-pratici) – 1. All'articolo 18-bis, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: “su posto comune” sono inserite le seguenti: “e su posto di insegnante tecnico-pratico” e dopo le parole: “di cui al comma 1” sono inserite le seguenti: “del presente articolo, nonché i vincitori del concorso su posto di insegnante tecnico-pratico, che vi abbiano partecipato con i requisiti di cui all'articolo 22, comma 2, secondo periodo”;

b) al secondo periodo, dopo le parole: “ultimo periodo,” sono inserite le seguenti: “nonché i vincitori di concorso su posto di insegnante tecnico-pratico che vi abbiano partecipato con i requisiti di cui all'articolo 22, comma 2, secondo periodo,” ».

All'articolo 10:

al comma 1, secondo periodo, le parole: « a mediante corrispondente » sono sostituite dalle seguenti: « mediante corrispondente ».

È aggiunta, in fine, la seguente tabella:

« TABELLA A
(articolo 2, comma 1)

Codice ATECO 2007	Descrizione codice ATECO
15.12.01	Fabbricazione di frustini e scudisci per equitazione
20.59.40	Fabbricazione di prodotti chimici vari per uso industriale (inclusi i preparati antidetonanti e antigelo)
22.29.09	Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche n.c.a.
24.41.00	Produzione di metalli preziosi e semilavorati
25.61.00	Trattamento e rivestimento dei metalli
25.73.20	Fabbricazione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine
25.99.99	Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica n.c.a.
28.29.91	Fabbricazione di apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico
28.49.01	Fabbricazione di macchine per la galvanostegia
28.94.10	Fabbricazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessuti, di macchine per cucire e per maglieria (incluse parti e accessori)
28.94.20	Fabbricazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle calzature (incluse parti e accessori)

».

